

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4458 del 23/08/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta AGRIFLEX S.R.L. con sede legale nel Comune di Forlì, Via E. Barsanti n. 6/8 ed impianto nel Comune di Berra, via D. Alighieri, n. 39 - Protocollo istanza del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi P.G. n. 2974 del 07.03.2017; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di LAVORI DI MECCANICA GENERALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4652 del 23/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventitre AGOSTO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 9510/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **AGRIFLEX S.R.L.** con sede legale nel Comune di Forlì, Via E. Barsanti n. 6/8 ed impianto nel Comune di Berra, via D. Alighieri, n. 39 - Protocollo istanza del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi P.G. n. 2974 del 07.03.2017; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **LAVORI DI MECCANICA GENERALE**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata al Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 07.03.2017, assunta al P.G. dell'Ente al n. 2974, trasmessa dal Servizio Unico Edilizia Imprese e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2016/2768 del 13.03.2017, dalla Ditta **AGRIFLEX S.R.L.** con sede legale nel Comune di Forlì, Via E. Barsanti n. 6/8 ed impianto nel Comune di Berra, via D. Alighieri, n. 39 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **LAVORI DI MECCANICA GENERALE** ;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (modifica sostanziale delle emissioni esistenti) nonché il titolo abilitativo per l'impatto acustico;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35"*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara Prot. Gen. n° n. 94380 del 07/11/2007 rilasciato a DORA ACCIAI

S.A.S. DI ERCOLANI TEODORA & C., volturato con atto P.G. della Provincia di Ferrara n. 13526 in data 21/02/2011 alla Ditta MANTOVANI E VICENTINI S.R.L. ed infine volturato alla Ditta AGRIFLEX S.R.L. con atto di determina n. 4334 del 07/11/2016 rilasciato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

CONSIDERATO che la ditta ha richiesto la modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera denominate rispettivamente **F** e **G** nella precitata Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera della Provincia di Ferrara Prot. Gen. n° n. 94380 del 07/11/2007 che ora assumono rispettivamente la denominazione di **E1** (saldatura) ed **E2** (taglio laser);

VISTA la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Prot. n. PGFE/2017/7422 del 26.06.2017, riguardante le emissioni in atmosfera, predisposta in base alla documentazione allegata all'istanza e alla documentazione integrativa pervenuta da parte della ditta Prot. n. 6658 del 09/06/2017, nella quale, considerato quanto presentato dalla ditta in merito alla soglia di rilevanza dei composti pericolosi (Nichel e Cromo VI) che possono essere presenti nei fumi di saldatura (emissione E1) e nelle emissioni da taglio laser (emissione E2) di acciai inox e in particolare:

- la ditta ha dichiarato di aver effettuato le determinazioni nel corso di una verifica funzionale degli impianti, eseguendo i campionamenti nelle condizioni operative previste per l'attività;
- la ditta ha dichiarato di aver effettuato un campionamento significativo;
- la ditta ha allegato i rapporti di prova delle analisi effettuate e dalla valutazione della soglia di rilevanza dei composti pericolosi, Nichel e Cromo VI dove si evidenzia che la somma dei composti non superano il valore limite in flusso di massa per la soglia di rilevanza prevista all'allegato I parte II del D.Lgs. 152/06 e smi.

è stata valutata positivamente la richiesta della ditta di essere esonerata dagli autocontrolli periodici sulle emissioni da saldatura (emissione E1) e taglio laser (emissione E2) relativamente ai composti pericolosi e per l'Emissione E1 (derivante dall'attività di saldatura) è stato ritenuto inoltre di esonerare la ditta dagli autocontrolli periodici, per qualsiasi inquinante, ricomprendendo l'emissione tra quelle di cui al punto 4.29 della D.G.R.: 1769/2010 per la quale devono essere rispettati i limiti e le prescrizioni riportati nella deliberazione regionale e per l'Emissione E2 (derivante dalle attività di taglio al laser) è stato ritenuto quindi di esonerare la ditta dagli autocontrolli periodici, relativamente ai composti pericolosi (Nichel e Cromo VI), e vista l'attività di taglio laser, in linea con quanto previsto al punto 4.13.16 dei criteri CRIAER, è stato reputato che debbano essere rispettati le prescrizioni in esso contenute e i limiti indicati nel dispositivo del presente atto:

CONSIDERATO

- che la ditta ha dichiarato che lo scarico prodotto dall'attività, è classificabile come "scarico di acque reflue domestiche" ai sensi delle vigenti norme in materia;
- che non sono previste modifiche dell'attività precedentemente svolta e che non sono previste modifiche all'impianto di scarico esistente, né variazioni di qualità o quantità degli scarichi dei reflui;
- che la ditta ha richiesto di Volturare a proprio nome l'atto di assenso del CADF S.p.A. n° 237/11, Protocollo generale n. 10193 del 10/05/2011 e relativi allegati comprensivo del Parere del CADF S.p.A., Protocollo generale n. 5629 del 16/03/2011 rilasciato alla ditta Mantovani e Vicentini s.r.l. per lo scarico di acque reflue domestiche e/o industriali assimilate alle domestiche recapitanti nella rete fognaria pubblica di Via Dante Alighieri di tipo "mista servita con depuratore" in Comune di Berra, località Serravalle, dichiarando che non sono avvenute modifiche nell'impianto e accettando le prescrizioni ivi contenute in particolare che *"sulle aree esterne non sono ammesse lavorazioni o depositi di materiali che possano determinare dilavamento di sostanze inquinanti in pubblica fognatura"*;
- che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la nota del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi P.G. n. 6824 del 29/05/2017, assunta al Protocollo Generale di ARPAE - Ferrara n. PGFE/2017/6291 del 31/05/2017, con la quale sono stati trasmessi i seguenti pareri/nulla osta/prese d'atto :

- 1) parere favorevole dal punto di vista urbanistico in riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione tecnica presentata, ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- 2) parere favorevole con prescrizioni In merito alla valutazione di impatto acustico derivante dall'attività, visto il riferimento tecnico di Arpae-Servizio Territoriale-Pratica N. PGFE/2017/2768 pervenuto in data 18.05.2017 al protocollo dell'Ente n. 6330;
- 3) presa d'atto, per quanto riguarda la matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, che l'impresa ha comunicato a Cadf S.p.A. il subentro ad impresa preesistente e il Cadf S.p.A. in base a propria procedura stabilita, ha applicato l'istituto del silenzio-assenso;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Ditta **AGRIFLEX S.R.L.**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 01816010407, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Forlì, Via E. Barsanti n. 6/8 ed impianto nel Comune di Berra, via D. Alighieri, n. 39, per l'esercizio dell'attività di **LAVORI DI MECCANICA GENERALE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate con **E1** (saldatura) ed **E2** (taglio laser) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 saldatura (modificata)	E2 taglio laser (modificata)
Portata (Nm ³ /h)	6.000	4.000
Durata (ore/giorno)	8	8
Frequenza (volte/giorno)	1	1
Altezza minima (m)	8,5	8,5
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particellare (di cui nebbie oleose 5 mg/Nm ³ solo per E2*)	10	10
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	-	20
Monossido di carbonio	-	5
Sistema di abbattimento	Filtro a Cartucce	Filtro a Pannelli

1. Per l'emissione **E1** (saldatura) in sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni mirante alla verifica del rispetto dei valori limite con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
2. Per l'emissione **E1** (saldatura) l'azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti;
3. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Per le emissioni **E2** (taglio laser) dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissione **E2**, dovrà

essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Berra e ad Arpae;**

b) entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto dovrà essere **messo a regime;**

c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Berra e ad Arpae;**

5. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E2** con **periodicità almeno annuale;**

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

7. I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.

9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;

10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;

12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE, che dispongono i provvedimenti necessari.

- EMISSIONI ET1 (generatore aria calda per riscaldamento di potenza pari a kW 31,3) e ET2 (generatore aria calda per riscaldamento di potenza pari a kW 31,3) costituite da impianti termici alimentati a gas Metano, considerate emissioni scarsamente rilevanti, non necessitano di autorizzazione ai sensi dell'art 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in quanto impianti e attività in deroga incluse nell'Elenco di cui alla parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. punto dd) Impianti di combustione alimentati a metano o a Gpl, di potenza termica nominale inferiore a 3MW;

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività;

Il presente provvedimento revoca e sostituisce, dalla data di rilascio da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, l'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Ferrara con Atto Prot. Gen. n° 94380 del 07/11/2007;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Berra, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del Servizio Unico Edilizia Imprese dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Berra, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.